



**ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E LA PROVINCIA DI SONDRIO PER
L'AGGIORNAMENTO DI DATI ORNITOLOGICI, ENTOMOLOGICI ED
ERPETOLOGICI RELATIVI AL SITO RETE NATURA 2000
“DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA”**

TRA

la **Provincia di Brescia**, con sede legale in Brescia, Piazza Paolo VI Palazzo Broletto (CF 80008750178), rappresentata da Riccardo Davini, in qualità di Dirigente dell'Area del Territorio - Settore della Pianificazione Territoriale, domiciliato per la carica presso gli uffici provinciali di Brescia, via Milano n. 13;

E

la **Provincia di Sondrio**, con sede legale in Sondrio Corso XXV Aprile, 22 (CF 80002950147) rappresentata da Gianluca Cristini in qualità di Dirigente del Settore “Agricoltura, Ambiente; Caccia e Pesca”, domiciliato per la carica presso gli uffici provinciali di Sondrio,

di seguito denominati congiuntamente come “Parti”,

PREMESSO CHE:

1. con Deliberazione di Giunta n. 7/14106 dell'8 agosto 2003, Regione Lombardia ha inserito nell'elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) lombardi il sito “Da Monte Belvedere a Vallorda” (avente codice IT2040024) e successivamente, con Deliberazione di Giunta n. 7/18453 del 30 luglio 2004, ha individuato quale ente gestore del predetto sito le Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti, ovvero le Province di Brescia e Sondrio, attribuendo loro le funzioni di effettuare la valutazione di incidenza e di predisporre piani di gestione, ai sensi della medesima Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/14106/2003;
2. con protocollo d'intesa, approvato con Deliberazioni di Giunta n. 149/2005 e n. 183/2005 rispettivamente per la Provincia di Sondrio e per la Provincia di Brescia e sottoscritto in data 15 luglio 2005, è stata regolamentata la gestione coordinata del già menzionato sito di importanza comunitaria;
3. la Provincia di Brescia ha presentato domanda alla Regione Lombardia per accedere ad un finanziamento per la redazione del piano di gestione a nome e per conto di entrambe le province, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale di Brescia n. 393 del 27 settembre 2004;

4. con Deliberazione di Giunta n. 20734 del 16 febbraio 2005, Regione Lombardia ha finanziato il progetto per la redazione del piano di gestione, che ha visto la Provincia di Brescia quale ente capofila;
5. la procedura per l'approvazione del piano di gestione ha seguito le disposizioni fissate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/1791 del 25 gennaio 2006, ed in particolare quanto disposto dall'Allegato E "Procedure per l'adozione e l'approvazione dei Piani di gestione dei SIC e delle ZPS", al comma 3 "Piani di gestione di siti esterni ad aree protette";
6. con Decreto 26 marzo 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato pubblicato il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, tra i quali è presente il sito di importanza comunitaria in argomento;
7. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4429 del 30 novembre 2015 Regione Lombardia ha adottato le misure di conservazione relative a 151 siti della Rete Natura 2000, tra cui il sito IT2040024;
8. con Decreto del 15 giugno 2016 il Ministero dell'Ambiente ha designato, tra gli altri, il sito IT2040024 quale Zona Speciale di Conservazione;
9. con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 1° giugno 2016, la Provincia di Sondrio ha approvato il piano di gestione del SIC IT2040024 "Da Monte Belvedere a Vallorda";
10. con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 28 luglio 2016, la Provincia di Brescia ha approvato il piano di gestione del SIC IT2040024 "Da Monte Belvedere a Vallorda";

CONSIDERATO CHE:

1. l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
2. le Province di Brescia e di Sondrio hanno condiviso la necessità di procedere sollecitamente all'esecuzione di studi per l'aggiornamento dei dati ornitologici, entomologici ed erpetologici in relazione alla ZSC IT2040024 "Da Monte Belvedere a Vallorda" anche con specifico riferimento alla parte del territorio protetto ricadente nella provincia di Brescia e si sono dichiarate disponibili alla conclusione di un accordo per lo svolgimento dell'attività di interesse comune in questione, facendosi carico della esecuzione dei servizi sopra indicati ai fini della più corretta definizione degli obiettivi e dell'attuazione delle misure di conservazione della ZSC in co-gestione;
3. è interesse delle due Amministrazioni collaborare mediante il presente accordo onde acquisire un quadro aggiornato della distribuzione delle specie di interesse conservazionistico e delle specie minacciate nel sito Rete Natura 2000 IT2040024 cogestito dalle due Province, anche al fine di meglio definire adeguate misure di conservazione, che dovranno essere opportunamente valutate;
4. l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/90;
5. l'accordo di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti, che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di esclusivo interesse pubblico;

6. la Provincia di Sondrio, che ha in gestione 17 siti della Rete Natura 2000, ha affidato un primo incarico per i seguenti servizi nel territorio provinciale interessato da tali siti in gestione alla Provincia stessa:
 - il **servizio di aggiornamento dei dati ornitologici** ed il **servizio di aggiornamento dei dati entomologici ed erpetologici** dei siti Rete Natura 2000 in gestione alla Provincia di Sondrio attraverso la ricerca e georeferenziazione di dati aggiornati relativi alle specie di interesse conservazionistico: specie citate in allegati alla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e specie “minacciate” (CR, EN, VU) e DD secondo la valutazione del rischio di estinzione della Red List IUCN (per l’entomofauna l’attività viene svolta relativamente ai gruppi tassonomici esplicitamente citati nei Formulari Standard e nei Piani di Gestione dei siti oggetto di indagine, principalmente Coleotteri, Lepidotteri, Odonati, Imenotteri formicidi).
 - il **servizio di analisi della biodiversità della comunità di anfibi** nella ZSC IT2040024 “Da Monte Belvedere a Vallorda” e individuazione delle stazioni di presenza di *Triturus carnifex*;
7. esistono presso la Provincia di Sondrio le competenze specifiche e le strutture adeguate all’affidamento e al coordinamento dei servizi previsti e alla supervisione degli elaborati finali;
8. la Provincia di Sondrio si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e l’attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività della medesima;
9. nell’ambito dell'accordo in argomento le Parti assumeranno integralmente a proprio carico, ognuna per la propria parte, i costi derivanti dall’assolvimento degli impegni in esso previsti;
10. i movimenti finanziari previsti da parte della Provincia di Brescia si configurano come mero ristoro delle spese sostenute per la realizzazione delle attività nel territorio bresciano della ZSC IT2040024 e non come corrispettivo;

RECEPITE le premesse, parti integranti e sostanziali del presente accordo, e dato atto che lo stesso è stato approvato dai competenti organi delle Parti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 OBIETTIVI

1. Le Parti concordano di collaborare senza vincolo di esclusività per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- aggiornamento dei dati ornitologici, entomologici ed erpetologici tramite lo svolgimento di indagini volte al perfezionamento delle conoscenze sulla presenza/distribuzione di specie protette ai sensi delle Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e 2009/143/CE “Uccelli”;
- analisi della biodiversità della comunità di anfibi nella ZSC IT2040024 “Da Monte Belvedere a Vallorda” e individuazione delle stazioni di presenza di *Triturus carnifex*.

ART. 2 ATTIVITÀ PREVISTE

1. Il presente Accordo prevede la realizzazione delle seguenti attività, riferite specificatamente alla ZSC IT2040024 “Da Belvedere a Vallorda”, già in corso nel territorio del sito che ricade in provincia

di Sondrio:

- a) il **servizio di aggiornamento dei dati ornitologici** che prevede in particolare:
- l'aggiornamento dei dati dei Formulari Standard sugli Uccelli dei Siti della Rete Natura 2000 gestiti dalla Provincia di Sondrio, tra cui il Sito IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda, sulla base di dati bibliografici, di banche dati, di dati di proprietà del professionista e raccolti sul campo, tra cui la sezione 3.3 dei Formulari Standard delle ZSC;
 - la fornitura in formato shapefile (puntuali) dei dati disponibili di presenza di specie di cui all'art. 4 direttiva 2009/147/CE relativamente al territorio dei suddetti siti;
 - l'acquisizione di nuovi dati sulla presenza di specie in allegato I della direttiva 2009/147/CE, nel biennio 2025-2026, tramite apposite uscite sul campo (diurne e notturne), indagando in particolare le specie nidificanti con maggior attenzione a quelle potenzialmente presenti ma non segnalate nei FS. Durante le uscite dovranno essere raccolti anche dati di presenza di specie non inserite in All. I ma importanti ai fini gestionali per peculiarità biogeografiche, ridotta consistenza e localizzazione e grado di stenoecia;
 - la messa in relazione di ogni specie di uccello elencato nel Formulario Standard di ciascun sito agli habitat (di cui all'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) utilizzati nelle diverse fasi fenologiche, sulla base dei dati raccolti e del parere esperto.
- b) Il **servizio di aggiornamento dei dati entomologici ed erpetologici** che prevede in particolare:
- la raccolta dati bibliografici aggiornati e restituzione dati in formato shapefile, con la miglior definizione possibile, sulla base della fonte e consultazione di banche dati (private e open, se soggette a sistema di validazione) e restituzione dati in formato shapefile;
 - l'aggiornamento dello stato di distribuzione (presenza/assenza) delle specie di entomofauna ed erpetofauna protette, di cui agli allegati della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e restituzione di un quadro di aggiornamento che metta in evidenza gli habitat di particolare interesse per il mantenimento di popolazioni delle specie entomologiche oggetto di indagine;
 - l'individuazione di specie elencate negli allegati della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e specie "minacciate" (CR, EN, VU) e DD secondo la valutazione del rischio di estinzione della Red List IUCN, non elencate nei Formulari Standard dei siti;
 - la stesura di un elenco di priorità di indagini di campo per ogni sito RN2000, individuato sulla base dei dati raccolti, utili ad aggiornare il quadro conoscitivo delineato (specie elencate negli allegati della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e specie "minacciate" (CR, EN, VU) e DD secondo la valutazione del rischio di estinzione della Red List IUCN, eventuali gruppi faunistici indicatori del buono stato di salute degli habitat e/o altri gruppi target strategici (es. impollinatori).
- c) Il **servizio di analisi della biodiversità della comunità di anfibi** e individuazione delle stazioni di presenza di *Triturus carnifex*, che prevede in particolare:

- scelta dei siti naturali da analizzare, sulla base delle caratteristiche ambientali e della potenzialità degli habitat;
- il campionamento dell'acqua, da almeno 20 siti, durante il periodo di massima attività riproduttiva primaverile, con i filtri appositi (per permettere la cattura del DNA), in collaborazione con i tecnici della Provincia di Sondrio; schedatura, e inserimento dei campioni in un database apposito. I punti di campionamento (70 totali) dovranno essere georeferenziati;
- le analisi dei campioni di DNA raccolti sui filtri comprendono: estrazione del DNA; amplificazione dei marcatori genetici specifici (gene mitocondriale citocromo B con sette diverse coppie di marcatori mirate ad identificare le specie europee di anfibi); sequenziamento con tecniche di NGS ad alto rendimento su sequenziatore automatico; correzione dei dati; analisi del risultato. Le analisi genetiche e bioinformatiche saranno svolte nell'Unità di Ricerca Genomica della Conservazione della Fondazione E. Mach (TN);
- processamento dei dati ottenuti, inserimento dei risultati in apposito database e redazione report finale con interpretazione dei dati.

ART. 3 IMPEGNI DELLE PARTI

1. La realizzazione delle attività indicate al precedente articolo 2 è demandata alla Provincia di Sondrio che, allo scopo, procederà all'acquisizione di appositi servizi da parte di soggetti idonei, aventi solidi requisiti di esperienza e capacità professionale nell'ambito delle pertinenti materie specialistiche.

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 2 la Provincia di Sondrio si impegna altresì a:

- a) mettere a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicate allo sviluppo delle azioni previste;
- b) supervisionare gli elaborati finali.

3. La Provincia di Brescia si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per il ristoro esclusivamente delle spese effettivamente sostenute dalla Provincia di Sondrio per l'espletamento delle attività previste mediante acquisizione di servizi di cui al comma 1, con specifico riferimento alla parte del territorio ricadente nella Provincia di Brescia.

ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO, MODIFICHE E RECESSO

1. La durata del presente Accordo è di 24 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovata solo per iscritto d'intesa tra le Parti.

2. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo da definirsi con scambio di documenti scritti, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di entrambe le Parti del suddetto atto aggiuntivo.

3. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo mediante comunicazione con preavviso di almeno due mesi, da inviarsi tramite posta elettronica certificata ai responsabili del presente Accordo, ovvero ai dirigenti competenti per materia, che alla data odierna sono: per la Provincia di Brescia il dr. Riccardo Davini; per la Provincia di Sondrio il dr. Gianluca Cristini.

ART. 5 IMPEGNI ECONOMICI

1. La Provincia di Brescia si impegna a ristorare i costi sostenuti per la realizzazione delle attività indicate all'articolo 2, relativi alle spese sostenute dalla Provincia di Sondrio per la estensione delle attività al territorio della ZSC IT2040024 in provincia di Brescia, previste nella misura massima di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'anno 2025 e di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'anno 2026, da intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 c. 4 del d.P.R. 633/72, soggetto a rendicontazione.
2. Il trasferimento finanziario verrà erogato annualmente, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute o impegnate e dettagliatamente rendicontate in relazione ai risultati ottenuti, alle attività svolte e alla consegna degli elaborati finali previsti al succitato art. 2-
3. Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente atto. Qualora le transazioni relative al presente atto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente accordo si intende risolto di diritto. Si dà atto che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010 è il seguente: Codice IBAN: IT45R0100004306TU0000006560 presso Tesoreria Unica Banca d'Italia, intestato a Provincia di Sondrio. Le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono: dr.ssa Sabrina Giudici, Dirigente del settore "Affari generali e risorse finanziarie" della Provincia Sondrio. Per la Provincia di Brescia, il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010 è il seguente: IT72A0100004306TU0000005991 presso Tesoreria Unica Banca d'Italia, intestato a Provincia di Brescia. Le generalità della persona delegata ad operare su di esso sono: Dott.ssa Simona Zambelli, Direttore del "Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari – Controllo di Gestione" della Provincia di Brescia.

ART. 6 UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo per il sito IT2040024 "Da Monte Belvedere a Vallorda" sono di proprietà comune delle Parti, che ne convengono la piena libertà di utilizzazione, ciascuno per i propri scopi istituzionali, nonché dei professionisti incaricati.
2. In qualsiasi comunicazione riguardante l'oggetto del presente Accordo dovrà essere esplicitato il riferimento alle Parti.
3. Dal momento che i dati messi a disposizione potrebbero essere coperti da vincoli di riservatezza ancorché temporanei, sarà cura delle Parti del presente Accordo tutelare tale riservatezza.
4. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare, diffondere, pubblicare dati, notizie, informazioni, documenti, file, ecc. acquisiti in relazione al presente Accordo, con particolare riferimento alla localizzazione, numero e stato di conservazione di specie protette sensibili o minacciate, la cui divulgazione potrebbe arrecare gravi danni alle specie stesse.
5. È onere della parte divulgante qualificare espressamente tali documenti/informazioni come "riservate"; è onere della parte ricevente garantire il massimo riserbo sulle Informazioni Riservate, trasferendo tale vincolo al personale coinvolto nel trattamento di tali informazioni. Le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate soltanto per le finalità strettamente connesse con il presente accordo, al fine di garantire la tutela alle specie protette di cui al punto 4.
6. Non sono considerate riservate le Informazioni che:
 - siano già note e/o di pubblico dominio;
 - l'altra Parte possa dimostrare di esserne stata già in possesso in un momento antecedente alla

stipula del presente accordo e/o di esserne venuta a conoscenza per ragioni altre e diverse dal presente accordo;

- una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

7. L'obbligo di riservatezza, di cui al punto 4, ha valenza illimitata, o comunque funzionale alla tutela delle specie protette o minacciate.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Reg UE 679/16 e D. Lgs n. 101/2018) le Parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Accordo per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Entrambe le province assumono il ruolo di contitolari dei dati che trattano in funzione delle loro competenze istituzionali. Pertanto, le Parti concordano di essere responsabili delle attività di trattamento nell'ambito degli specifici ruoli e impegni di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e in tale ambito garantiscono l'esercizio dei diritti degli interessati.

2. I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative.

3. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo. I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.

4. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come individuate, denominate e domiciliate nei rispettivi regolamenti/statuti. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

5. Il Responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO), per la Provincia di Brescia è il Dott. Andrea Ciappesoni, e-mail dpo@provincia.brescia.it - PEC protocollo@pec.provincia.bs.it; per la Provincia di Sondrio è il sig. Massimo Castelli, e-mail dpo@provinciasondrio.it - PEC protocollo@cert.provincia.so.it

6. La normativa privacy e la relativa informativa sono consultabili ai rispettivi link dedicati. Il Codice di Comportamento dei dipendenti delle Province è pubblicato e consultabile sui siti istituzionali.

ART. 8 CONTROVERSIE

1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo. Per ogni eventuale ulteriore controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine

all'interpretazione, esecuzione e comunque alla corretta applicazione del presente Accordo sarà competente il foro di Brescia.

2. Per quanto non specificato nella presente Accordo si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ART. 9 REGISTRAZIONE

1. Il presente accordo firmato digitalmente in unico originale ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del d. lgs. 82/2005 sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del d.P.R. 131/86.

2. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART. 10 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni ufficiali fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:

per la Provincia di Sondrio: protocollo@cert.provincia.so.it;

per la Provincia di Brescia: protocollo@pec.provincia.bs.it.

ART. 11 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente a sensi di legge

Per la Provincia di Brescia:

Dott. Riccardo Davini

Per la Provincia di Sondrio:

Dott. Gianluca Cristini